COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/05/2020

FATTO

La cliente rappresenta nel ricorso quanto segue:

- è titolare di n. 5 BFP emessi successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986 con timbri della serie Q/P sia sul fronte che sul retro;
- a seguito della richiesta di rimborso del 05/01/2018, l'intermediario ha liquidato una somma inferiore (cfr. all. 6 e 8) rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per i bimestri compresi tra il 21° e il 30° anno;
- è stato applicato un interesse del 12% e non la cifra su cui ha fatto legittimo affidamento che viene riporta a margine della tabella sul retro del titolo. Chiede quindi il rimborso dei Buoni, al netto delle ritenute fiscali, in base agli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno così come risultanti dal testo riportato a tergo dei Buoni sottoscritti, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal reclamo.

L'intermediario, tra l'altro, nelle controdeduzioni afferma:

- che la cliente contesta l'erroneità del calcolo degli interessi da parte dell'Istituto con riferimento al periodo 21°- 30° anno.
- I buoni in oggetto, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986,



- il rendimento dei buoni della serie Q è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale per il periodo dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
- per il rilascio dei buoni della serie Q l'istituto ha correttamente utilizzato anche i moduli della serie P, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri previsti dalla normativa.
- in particolare il D.M. ha stabilito di appore sul retro del titolo un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).
- che ha legittimamente modificato i rendimenti della serie P, i timbri sono stati apposti sul buono (fronte-retro) in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata.
- I timbri recano in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole.
- Il DM stabilisce che venga apposto nella parte posteriore del buono un timbro contenente esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "e somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi".
- La giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.
- "La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata, in quanto il titolare del Buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali Buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019)."
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. In tal caso all'investitore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito, e chiede il rigetto integrale del ricorso.

La cliente ha successivamente replicato confermando sostanzialmente quanto già dedotto. In particolare ha precisato quanto segue:

- per quanto riguarda l'asserita difficoltà evidenziate dall'intermediario nel compilare la nuova tabella da stampare sul retro dei buoni che considerasse anche gli ultimi dieci anni, sarebbe stato sufficiente, per evitare l'inosservanza della norma, stampare insieme ai tassi dei primi vent'anni la semplice scritta" dal 21° al 30° anno il 12% annuo con il regime di interesse semplice ";
- i BFP in oggetto sono stati emessi nel periodo agosto-settembre 1987, cioè più di un anno dopo l'emanazione del decreto D.M.1986. Ciononostante nessuna modifica è stata apportata dall'intermediario ai rendimenti dell'ultimo decennio dei titoli, tantomeno ha intrapreso delle iniziative per adempiere all'obbligo informativo;
- la pubblicazione del DM nella Gazzetta Ufficiale, per la natura dell'atto (amministrativo), non ha svolto la funzione di pubblicità.



DIRITTO

La presente controversia riguarda n. 5 BPF emessi tra febbraio e settembre 1987. Da quanto dichiarato e allegato dalla cliente, risulta che i BFP sono già stati riscossi. La cliente contesta, infatti, il valore della somma liquidata. La stessa ha ricevuto in liquidazione per i due buoni, in sede di rimborso, € 52.147,93. Ha allegato la ricevuta di avvenuto rimborso (unitamente al rimborso di altri BFP non oggetto di ricorso). Tale cifra risulterebbe inferiore alle condizioni stampigliate sul retro del buono e non modificate da alcun timbro per quanto riguarda gli interessi dovuti dal 21° al 30° anno. Per tale ragione è dovuta una maggiorazione dell'importo. Ad ogni buon conto la cliente non quantifica le maggior somme ma chiede il "ricalcolo" della liquidazione. L'intermediario, invece, afferma che alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. ed in particolare di quanto indicato nelle tabelle del detto D.M allegato alle controdeduzioni.

Il Collegio rileva che:

- ✓ I buoni in questione sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;
- ✓ I buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "P", nella facciata anteriore recano un timbro di variazione con la dicitura "SERIE Q/P":
- ✓ quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie Q/P.
- ✓ Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire […] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Con riguardo ai rendimenti dal 21° al 30° anno, si ha presente che l'orientamento dei Collegi ABF è nel senso di accogliere la domanda formulata dal Cliente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro del titolo. In assenza di timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento, prevale infatti l'eventuale dicitura presente sul titolo (anche se appartenente a emissione precedente).

Detto orientamento è stato da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03.04.2020, il quale ha ritenuto di applicare il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono. In particolare, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nell'anzidetta pronuncia, il Collegio di coordinamento ha inoltre affermato che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione



qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) (...). In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA